

**IACOBUCCI HF ELECTRONICS S.p.A.**

*Sede legale: Località Colle Baiocco SNC 03013 - Ferentino (FR), Italia*

*Iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone al n. 02316240601*

*Codice fiscale e Partita IVA n. 02316240601*

*Numero REA: FR-144268*

*Capitale sociale deliberato: Euro 1.835.000,00*

*Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.535.000,00*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (IL "REGOLAMENTO")  
"IACOBUCCI HFE 8 % 2013 – 2017"  
CODICE ISIN IT0004982143**

**1. AMMONTARE TOTALE, VALORE NOMINALE E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato "Iacobucci HFE 8 % 2013 – 2017" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00), è emesso, in una o più *tranches* fungibili, da Iacobucci HF Electronics S.p.A. (l'"**Emittente**") ed è costituito da un massimo di n. 99 (novantanove) obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna, rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico da una obbligazione (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").
- 1.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ovvero al prezzo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna Obbligazione (di seguito il "**Prezzo di Emissione**").
- 1.3 Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali e non professionali. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 1.4 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 1.6 il prezzo di regolamento delle Obbligazioni sottoscritte sarà pari al Prezzo di Emissione.
- 1.5 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dall'11 novembre 2013 al 17 dicembre 2013, con regolamento il 20 dicembre 2013 (fermo restando, per il regolamento, quanto previsto dal successivo articolo 1.6).
- 1.6 Le Obbligazioni potranno essere regolate successivamente alla data del 20 dicembre 2013, ma non oltre il 31 gennaio 2014, unicamente a fronte di un impegno di sottoscrizione antecedente il 17 dicembre 2013. Il prezzo di regolamento di tali Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di interessi della cedola in corso di maturazione.
- 1.7 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente dell'8 novembre 2013, redatta dal Notaio Dottoressa Giovannella Condò, di Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone in data 15 novembre 2013.
- 1.8 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.9 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

- 1.10 I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
2. **VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**  
Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.
3. **GODIMENTO**  
Il Prestito è emesso e avrà godimento dalla data del 20 dicembre 2013 (la "**Data di Emissione e di Godimento del Prestito**").
4. **DURATA E DATA DI SCADENZA**  
Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-*ter*, il Prestito ha una durata di 7 anni e mezzo (ovvero novanta mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del novantesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 giugno 2021 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").
5. **INTERESSI**
- 5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**").
- 5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 dicembre 2019 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, ciascuna la "**Iniziale Data di Pagamento degli Interessi**"). Successivamente, gli interessi saranno pagati a seconda del caso:
- (a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*; o
  - (b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*  
(ciascuna, la "**Ultima Data di Pagamento degli Interessi**") e, congiuntamente alla Iniziale Data di Pagamento degli Interessi, la "**Data di Pagamento degli Interessi**").
- 5.2-*bis* Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.
- 5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.
- 5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).
- 5.6 Per "**Periodo di Interessi**" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).

- 5.7 Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
6. **AGENTE DI CALCOLO E BANCA PAGATRICE**
- 6.1 Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente (l'"**Agente di Calcolo**").
- 6.2 L'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.
- 6.3 Le funzioni di banca pagatrice saranno svolte da BNP Paribas Securities Services – Milan Branch.
7. **RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO**
- 7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:
- (a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "**Prima Tranche di Rimborso**") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;
  - (b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "**Seconda Tranche di Rimborso**") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate (i.e. il 20 giugno 2018, il 20 dicembre 2018, il 20 giugno 2019, il 20 dicembre 2019 e la Data di Scadenza del Prestito) (ciascuna, la "**Data di Rimborso del Capitale**"). Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, l'importo di tali rate sarà pari a:
    - (i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;
    - (ii) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;
    - (iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrispondersi alla Data di Scadenza del Prestito.
- (ciascuna, una "**Rata**").
- 7.1-bis Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Data di Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.
- 7.2 L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:
- (a) il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;
  - (b) il rimborso avvenga il 20 giugno o il 20 dicembre di qualsivoglia anno, fino alla Data di Scadenza del Prestito.
- 7.2-bis Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli Obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:

- (i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");
- (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.

La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.

In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.

Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana, riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito.

## 8. **SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

## 9. **STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente nel rimborso del capitale e degli interessi.

## 10. **TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## 11. **ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

11.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

- 11.2 L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto *infra* precisato;
  - (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
  - (c) sulla proposta di concordato;
  - (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
  - (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 11.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- 11.4 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni, con l'eccezione delle norme in ordine al luogo ed alla convocazione delle stesse, per le quali si applicano le norme previste in materia dallo statuto sociale vigente della società emittente. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Quando le Obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
- 11.5 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. Le percentuali previste dall'art. 2377 del Codice Civile sono calcolate con riferimento all'ammontare del Prestito. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Frosinone, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.
- 11.6 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.
- 11.7 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.
12. **REGIME FISCALE**
- 12.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.
- 12.2 Subordinatamente all'avvenuta ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO (come di seguito definito), gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione alle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Di conseguenza, agli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione alle

Obbligazioni non troverà applicazione la ritenuta del 20% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

13. **MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse siano loro prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 15 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge o dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

14. **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

14.1 L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO ("**ExtraMOT PRO**") del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato Extramot ("**Mercato ExtraMOT**").

14.2 La decisione di Borsa Italiana in merito all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 28 ottobre 2013 e come di volta in volta modificato (il "**Regolamento di Borsa Italiana**").

15. **VARIE**

15.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www.ihfelectronics.com](http://www.ihfelectronics.com)) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

15.2 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

15.3 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

16. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

16.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

16.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito, ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.